

Civile Ord. Sez. L Num. 22172 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 03/08/2021

ORDINANZA

sul ricorso 16635-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo
studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

2021

contro

806

GAMMA SPORT DI PICCHIO GIANCARLO & C. S.A.S.(già
Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. S.a.S.),
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - GESTIONE EX E.N.P.A.L.S.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6407/2013 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2014 R.G.N.
11474/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 27.6.2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuti i contributi pretesi dall'INPGI nei confronti di Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. s.a.s. in relazione alla posizione di due collaboratrici già iscritte all'ENPALS ma ritenute giornaliste;

che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Gamma Sport di Picchio Giancarlo & C. s.a.s. (già Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. s.a.s.), deducendo tre motivi di censura;

che Gamma Sport di Picchio Giancarlo & C. s.a.s. e l'INPS, quale ente incorporante l'ENPALS, sono rimasti intimati;

che, in vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria con cui, avuto riguardo alle vicende che *medio tempore* avevano interessato la società intimata (cancellazione dal registro delle imprese cui aveva fatto seguito declaratoria di fallimento della società e del socio accomandatario e successiva chiusura della procedura concorsuale per impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori), ha dichiarato di non aver ulteriore interesse alla decisione della causa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, avendo parte ricorrente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quest'ultimo va senz'altro dichiarato inammissibile (così, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020);

che nulla va pronunciato sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva;



che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2021.

MA DI C

Corte di Cassazione - copia non ufficiale